



## COMUNE DI CESARA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

### *LA NOTA INTEGRATIVA – introduzione -*

---

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

---

### *IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO e LE LINEE GUIDA GENERALI*

---

Il comma 3 bis, dell'[art. 106, D.L. n. 34/2020](#), stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è **differito al 31 gennaio 2021**, stesso termine entro il quale i comuni possono deliberare in materia di tributi locali (aliquote/tariffe e regolamenti) per l'anno 2021.

I contenuti della programmazione sono previsti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione **n. 16 del 26/11/2020**.

Il Consiglio dei Ministri, facendo seguito alla deliberazione dello scorso 18 ottobre, ha definitivamente approvato il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed è ora in corso la discussione in Parlamento.

La costruzione del bilancio 2021/2023 presenta diversi aspetti da valutare con attenzione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese.

In materia di entrate correnti, le previsioni dovranno tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria. Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra che i Comuni avranno in tema di differenziazione delle aliquote, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto che, dal 2021, la predetta differenziazione sarà possibile solo nell'ambito delle fattispecie che un decreto ministeriale dovrà definire. Anche se, fino a quando non sarà emanato il decreto, gli enti potranno continuare a comportarsi come nel 2020.

In tema di Tari si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, il quale deve essere redatto con le regole di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.

Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 consegnerà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati delle attività produttive.

Ancora più complessa è la situazione dei cosiddetti «tributi minori», Tosap, Icp e diritto sulle pubbliche affissioni. Come è noto la legge di bilancio 2020 ne ha disposto la soppressione e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati. In particolare il primo canone sostituirà anche il canone previsto dall'articolo 27, comma 7-8, del codice della strada e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi). L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata, che, come prevede il comma 817 della legge 160/2019, deve essere disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). Operazione estremamente complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi.

A ciò si aggiunge la soppressione dal 1 dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta solo per i manifesti sociali, privi di rilevanza economica).

Per quanto riguarda l'addizionale comunale Irpef occorre monitorare la situazione tenendo conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Valutazione complessa da fare, considerando che gli effetti sull'addizionale 2020, si paleseranno nel corso del 2021, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2020 (considerando che l'acconto è solo del 30% e che peraltro è parametrato all'addizionale 2019).

Il fondo di solidarietà comunale prosegue nel 2021 il suo trend verso i fabbisogni standard. Il DL 124/2019, all'articolo 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5 per cento, passando dal 50 per cento del 2020 al 55 per cento del 2021 (che salirà al 60 per cento nel 2022 ed al 65 per cento nel 2023, fino ad arrivare al 100 per cento nel 2030). Questa circostanza incide in maniera differenziata tra i vari enti, a seconda della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Inoltre, nel 2021, la dotazione del fondo viene incrementata di 200 milioni di euro (+ 100 milioni di euro rispetto al 2020) e di 300 milioni di euro (rispetto al 2019) per il 2022 e di 330 milioni di euro (sempre rispetto al 2019) nel 2023.

Rimane confermato fino al 2024 il fondo previsto dall'articolo 1, comma 29 e seguenti della legge 160/2019, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile nella misura di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni, fatta eccezione per il 2021 in cui il contributo è previsto in misura doppia e quindi pari ad €. 100.000,00

Non è invece prevista al momento la conferma del «fondo funzioni fondamentali», introdotto dall'articolo 106 del DL 34/2020 e dall'articolo 39 del DL 104/2020, per fronteggiare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese e dei ristori statali) dovute all'emergenza Covid-19 (per il quale il DL 104/2020 ha tuttavia previsto l'invio 1 §di apposita certificazione entro il 30 aprile 2021).

La stima del recupero dell'evasione tributaria non potrà non considerare l'effetto della sospensione dei termini di decadenza verificatasi nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, disposta dall'articolo 67, comma 1, del DL 18/2020. La notifica degli avvisi di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2020 potrà effettuarsi entro il 26 marzo 2021, con l'effetto però di spostare il loro accertamento contabile dall'anno 2020 all'anno 2021, vale a dire a quello di notifica dell'avviso.

Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, dovranno considerarsi anche le nuove regole per il calcolo del fondo. Dal 2021, per la prima volta per molti enti, il quinquennio di riferimento per il calcolo della media sarà composto da anni «armonizzati», con la conseguenza che la stessa dovrà calcolarsi considerando il rapporto tra incassi di competenza e accertamenti di competenza (salva la possibilità di considerare anche gli incassi in conto/residui effettuati nell'anno successivo riferiti alla competenza dell'anno precedente).

Inoltre, il solo metodo di calcolo della media sarà quello della media semplice. Il fondo dovrà essere pari all'importo minimo calcolato secondo il criterio dettato dal principio contabile, senza poter operare alcuna riduzione, salva la facoltà di intervenire in sede di variazione di bilancio e ridurre il

fondo al livello del 90 per cento del minimo, a condizione che l'ente rispetti i termini di pagamento, relativi alle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (considerando anche quelle scadute e non pagate) e che riduca al 31 dicembre 2020 di almeno il 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019 (salvo che il debito residuo non sia inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio). Gli indicatori sono calcolati automaticamente dalla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni (con conseguente necessità di curare l'allineamento dei debiti con quelli della contabilità dell'ente).

Un cenno va fatto alla disposizione dell'articolo 107-bis del Dl 18/2020. La stessa ha previsto che, per tenere conto dell'impatto riduttivo dell'emergenza sanitaria sugli incassi delle entrate degli enti, dovuti anche alla sospensione dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali dal 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (articolo 68 Dl 18/2020 e articolo 1 Dl 129/2020), a decorrere dal bilancio 2021, nel calcolo della media del quinquennio precedente, ai fini della determinazione dell'importo minimo del fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate del titolo I e III l'ente può utilizzare i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Infine va ricordato il fondo di garanzia dei debiti commerciali, che saranno costretti a stanziare gli enti che non rispettino i medesimi indicatori di cui sopra. Fondo commisurato agli stanziamenti di bilancio per l'acquisto di beni e servizi (esclusi quelli finanziati da risorse con vincolo di destinazione), in misura del 5 per cento, se l'ente non ha ridotto lo stock di debiti di almeno il 10 per cento oppure registra ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni, del 3 per cento se i ritardi sono compresi tra 31 e 60 giorni, del 2 per cento, per ritardi tra 11 e 30 giorni e dell'1 per cento per ritardi tra 1 e 10 giorni.

In attesa comunque che la legge di bilancio apporti ancora ulteriori novità le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni ed alle linee guida fornite all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) predisposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22/09/2020 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/11/2020 tenendo dunque conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2021 e per il triennio 2021/2022/2023.

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario 2019, che quindi sarà oggetto di successiva variazione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00; pertanto il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento dei residui effettuato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 12 del 04/03/2020**.

La Giunta Comunale ha poi assunto in data 26/11/2020 le seguenti deliberazioni:

- **"Destinazione per l'anno 2021 dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per**

**violazioni al Codice della Strada. Art. 208 del C.S.”;**

**- “Disciplina tariffaria per l’anno 2021”**

**- Istituzione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico) ai sensi dell’art. 1 commi 816 – 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);**

**- “Servizi pubblici a domanda individuale. Individuazione dei servizi e dei costi.**

**- Programmazione triennale del fabbisogno del personale**

Le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi ed inefficienze.

Le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro, dei dipendenti in servizio **al 31.12.2020**, nel rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 e degli altri vincoli in materia, così come dimostrato nell’allegato al Bilancio di previsione;

E’ stata verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell’allegato al Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. 118/2011.

Lo stanziamento del fondo di riserva ammontante ad **€. 5.130,00** pari allo **0,93 %**, del totale delle spese correnti rientra nei limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **€ 2.500,00** è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., e risulta conforme al valore minimo di legge.

Lo stanziamento del fondo riserva di cassa pari ad **€. 2.000,00** (previsione solo in termini di cassa).

E’ stato altresì previsto prudenzialmente un fondo per futuri rinnovi contrattuali per **€. 1.000,00**, oltre che un fondo a garanzia debiti commerciali per **€. 500,00**.

Negli stanziamenti dello schema di bilancio in approvazione sono state operate le riduzioni alle spese per relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture secondo le diverse percentuali dettate dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e dell’art. 5 comma 2 del D.L.95/2012 come modificato dall’art. 15 c. 1 D.L. 66/14.

Le spese di investimento sono state previste nell’ammontare consentito dalle modalità di finanziamento che si prevede di poter reperire e come meglio descritto nei prospetti indicati successivamente;

Al bilancio di previsione finanziario **2021 – 2023** è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall’art. 172 comma 1 D.Lgs. 267/00 e dall’art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 relativamente al Bilancio ex modello D.P.R. DPR 194/1996, dalla quale risulta in particolare:

- che sono stati individuati i servizi a domanda individuale definiti ai sensi dell'art. D. M. 31.12.1983 e che gli stessi hanno un livello di copertura pari al **63,03 %** come dimostrato dal prospetto allegato al bilancio di previsione.

- che il costo complessivo di smaltimento di rifiuti solidi urbani è coperto dai proventi del servizio nella misura del 100% come si evince dalla proposta di piano finanziario in fase di approvazione;

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;

Sulla base di quanto sopra esposto, è stato elaborato lo schema di bilancio con le seguenti risultanze finali:

<b>ENTRATA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>TITOLO I entrate tributarie</i>	€ 425.550,00	€ 425.550,00	€ 425.550,00
<i>TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti</i>	€ 64.950,00	€ 62.350,00	€ 62.350,00
<i>TITOLO III entrate extratributarie</i>	€ 105.915,00	€ 101.215,00	€ 101.215,00
<i>TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale...</i>	€ 169.600,00	€ 113.100,00	€ 113.100,00
<i>TITOLO V entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -		
<i>TITOLO VI entrate da accensioni di prestiti</i>	€ -		
<i>TITOLO VII entrate da anticipazione di tesoreria</i>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<i>TITOLO IX partite di giro</i>	€ 177.550,00	€ 177.550,00	€ 177.550,00
<i>avanzo di amministrazione applicato</i>			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.193.565,00</b>	<b>€ 1.129.765,00</b>	<b>€ 1.129.765,00</b>

<b>SPESA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>TITOLO I spese correnti</i>	€ 552.615,00	€ 545.415,00	€ 543.415,00
<i>TITOLO II spese in c/capitale</i>	€ 169.600,00	€ 113.100,00	€ 113.100,00
<i>TITOLO III spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -		
<i>TITOLO IV rimborso di prestiti</i>	€ 43.800,00	€ 43.700,00	€ 45.700,00
<i>TITOLO V chiusura anticipazione di tesoreria</i>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<i>TITOLO VI partite di giro</i>	€ 177.550,00	€ 177.550,00	€ 177.550,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.193.565,00</b>	<b>€ 1.129.765,00</b>	<b>€ 1.129.765,00</b>

---

*CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

---

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2021-2023** rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e

della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono confermati per l'anno **2021** gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

---

*ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE  
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE*

---

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

In allegato viene presentata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al **31/12/2020**, da cui emerge un risultato di **€. 67.360,54** di cui:

- **€. 2.823,39** parte vincolata
- **€. 48.557,34** parte accantonata
- **€. 15.979,81** parte libera.

---

*INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO*

---

Si riporta di seguito il prospetto degli investimenti previsti nel triennio **2021/2023** con la relativa previsione di entrata:

<i><b>Investimento</b></i>	<i><b>Entrata Specifica</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>	<i><b>Anno 2023</b></i>
Realizzazione opere gestione patrimonio comunale	Entrata da usi civici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Reimpiego oneri di urbanizzazione	Proventi concessioni edilizie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Interventi di efficientamento energetico	Contributo statale investimenti Legge di bilancio 2020	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributo attività economiche Comuni Montani	Legge 158/2017	19.600,00	13.100,00	13.100,00
<b>TOTALE</b>		<b>169.600,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>113.100,00</b>

<i><b>Entrata Specifica</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>	<i><b>Anno 2023</b></i>
Proventi delle concessioni edilizie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate da usi civici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributo statale investimenti	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributo attività economiche	19.600,00	13.100,00	13.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>169.600,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>113.100,00</b>

---

*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

---

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In particolare come da disposizioni di legge sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

- **2021 (100%) € 2.500,00**
- **2022 (100%) € 2.500,00**
- **2023 (100%) € 2.500,00**

---

### *FONDO PLURIENNALE VINCOLATO*

---

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a caistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a

questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario 2016, che quindi sarà oggetto di successiva variazione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00; pertanto il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento dei residui effettuato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 12 del 04/03/2020**.

---

*GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI*

---

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

---

*ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI*

---

**CONSORZI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali	Gestione servizi sociali
Consorzio Unico di bacino	Gestione dei rifiuti

**SOCIETA' DI CAPITALI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Acqua Novara Vco Spa	Gestione servizio idrico integrato